

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Giovanna Azzola
Virna Fassi

IL NOTAIO
Cristina Grassi

IL CONSULENTE DEL LAVORO
Tina Lombardi

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl Bergamo

Prestazioni in farmacia Ci sono le esenzioni Iva

Chiarimenti. L'Agenzia delle Entrate: subordinate a un doppio requisito Prenotazione, riscossione e ritiro referti sono invece soggetti all'imposta



Ormai da due anni è possibile richiedere prestazioni sanitarie convenzionate anche presso le farmacie sia pubbliche che private

MARCO CONTI

Tramite l'entrata in vigore di una serie di decreti, da due anni è possibile richiedere prestazioni sanitarie convenzionate anche presso le farmacie (pubbliche e private).

Per fare alcuni esempi, via libera alle autoanalisi di prima istanza, alla prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali e alla presenza di altri operatori sanitari (trattamenti di fisioterapia e cicli di iniezioni sono solo alcune possibilità), tutto a carico del Servizio sanitario nazionale con pagamento (se dovuto) del solo ticket. Nei mesi scorsi sono venuti a galla diversi dubbi di tipo fiscale da parte sia dei farmacisti che dei loro clienti. Vediamo i chiarimenti principali forniti dal fisco. Partendo dall'esenzione dell'Iva, che viaggia, in base a quanto specificato dalle Entrate, su un binario doppio. L'esenzione Iva è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la

rende (soggetti abilitati all'esercizio della professione). Pertanto, sono esenti le prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra. Allo stesso modo, non scontano l'Iva le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello ove prescritti da medici o pediatri ed erogati «anche» avvalendosi di personale infermieristico.

Sono, invece, soggetti all'imposta ad aliquota ordinaria i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti erogati dalle farmacie e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, solo se queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia. In buona sostanza, l'Iva non è dovuta esclusivamente nei casi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

che vengono effettuate da soggetti abilitati all'esercizio della professione. Altro tema fonte di grandi dubbi e discussioni riguarda la certificazione dei corrispettivi, per il quale il fisco individua nello scontrino cosiddetto «parlante», il metodo corretto. Più in dettaglio, le prestazioni rese all'interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale «parlante», che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario.

Infatti, i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia all'interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima.

Per visionare o scaricare (in formato pdf) la risoluzione 60/E, collegarsi alla home page del sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e, nella sezione Normativa e prassi, selezionare la voce «Risoluzioni».

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.063

Spese mediche sostenute all'estero Possibile detrarle?

È possibile detrarre le spese mediche o quelle per acquisto medicinali sostenute all'estero? E per i medicinali acquistati on line come ci si deve comportare?

— LETTERA FIRMATA

Le spese mediche sostenute all'estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia, tenendo conto di quanto precisato con Circolare 04.04.2008 n. 34. In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura («farmaco» o «medicinale»), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni. Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Se la documentazione è redatta in una lingua diversa dalla sopra indicata è necessaria una traduzione giurata. Sono detraibili anche le spese per i farmaci, senza obbligo di prescrizione medica, acquistati on line da farmacie ed esercizi autorizzati alla vendita a distanza da Regione o Provincia.

RISPOSTA N. 1.064

Posso scalare le spese veterinarie per il mio gatto?

Vorrei sapere se è possibile detrarre le spese veterinarie che ho sostenuto per il mio gatto nel corso del 2016.

— LETTERA FIRMATA

L'art 15, comma 1, lettera c bis) del TUIR prevede una detrazione dell'imposta lorda pari al 19% delle spese veterinarie calcolate nel limite massimo di euro 387,34 con un abbattimento di euro 129,11 a titolo di franchigia. La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa (anche se non proprietario dell'animale) e per i soli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia

o per la pratica sportiva (circolare 55/2001, risposta 1.4.1.).

La detrazione compete per le prestazioni professionali del medico veterinario, per i medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

La risoluzione 24 del 27.02.2017 ha, tra l'altro, stabilito che non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, purché lo scontrino presenti alcune caratteristiche, ovvero riporti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. Il farmaco può essere stato acquistato presso farmacie o anche presso strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal ministero della salute.

Non sono invece detraibili gli integratori alimentari, anche se prescritti dal veterinario.

RISPOSTA N. 1.065

Agenti immobiliari Le provvigioni sono deducibili?

È possibile detrarre, nella mia dichiarazione dei redditi, la provvigione pagata all'agente immobiliare per l'acquisto di un appartamento da adibire a mia abitazione?

— LETTERA FIRMATA

La normativa prevede che i compensi corrisposti a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale siano detraibili entro il limite di mille euro per ogni annualità. La circolare 28 del 4.08.2006, al paragrafo 13 stabilisce che tale spesa è detraibile purché tale importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile, per cui al momento della cessione dell'immobile, le parti devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante gli elementi di seguito indicati: dichiarare se si è avvalsi di un mediatore o meno; se sì, vanno indicati i dati; identificativi del mediatore codice fiscale o partita Iva; il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per il mediatore di cui sopra; l'ammontare della spesa sostenuta; la modalità di pagamento. È necessario, inoltre, che l'immobile oggetto della compravendita venga adibito ad abitazione principale. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la spesa va ripartita tra i proprietari

RISPOSTA N. 1.066

Ho due figli che si stanno per sposare e hanno scelto entrambe il regime della comunione dei beni. Ho due appartamenti che vorrei intestare a loro e solo a loro; per maggior tutela, è preferibile fare due donazioni oppure due vendite?

LETTERA FIRMATA

La scelta del regime della comunione legale dei beni ha come conseguenza quella per cui costituiscono oggetto della comunione stessa, tra gli altri, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali. Sono beni personali sia quelli di cui, prima del matrimonio, il soggetto era titolare, sia quelli acquisiti successivamente per effetto di donazione o successione, se non specificata in questi la attribuzione alla comunione. Orbene, nel caso prospettato, se l'operazione avviene prima della celebrazione del matrimonio è indifferente la natura del negozio (donazione o vendita). Viceversa, dopo il matrimonio, o si pone in essere una donazione oppure, in caso di vendita, l'esclusione dalla comunione legale dei beni può essere assicurata solo nell'ipotesi di cui all'art. 179 lettera f) Cod. Civ.. In altri termini tale esclusione dovrà risultare dall'atto del quale sarà parte anche l'altro coniuge e nel quale andrà dichiarato che si tratta di beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio.

RISPOSTA N. 1.067

Ho da poco perso una zia

Dal Programma di sviluppo rurale un milione di euro per migliorare la conoscenza dei prodotti tutelati da sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale. Il finanziamento è previsto dal bando «Misura 3» di programmazione europea dell'Ue, in collaborazione con la Regione, per sostenere attività di informazione e promozione della qualità dei prodotti rivolti ai cittadini e svolta dagli organismi che rappresentano i produttori che partecipano ai sistemi di qualità; migliorare la conoscenza sulle caratteristiche dei prodotti tutelati e certificati da sistemi di qualità; ampliare e valorizzare il mercato di tali prodotti, promuovendone l'immagine verso i cittadini.

Possono partecipare i Consorzi o associazioni di produttori biologici; Consorzi di tutela dei prodotti Dope e Igp (esclusi i consorzi di tutela dell'Olio Dop, Consorzi di tutela dei vini a denominazione); associazioni di produttori di «sistema di qualità di produzione integrata»; associazioni di produttori

di «sistema di qualità nazionale zootecnica»; aggregazioni dei soggetti sopra elencati.

Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 19 giugno, solo on line tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sisco). Per ogni domanda, la spesa ammissibile al contributo varia da un massimo di 200 mila euro ad un minimo di 30 mila euro. Contributi del 70% (azioni d'informazione, promozione, partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni); del 50% (promozionali a carattere pubblicitario); del 4% e 3% (spese generali, progettazione e gestione del progetto); contributi fino ad un massimo del 10% (spese di personale non dipendente impegnato in attività di progetto). Info sulla procedura per la presentazione della domanda (tel.: 800.131151, email Sisco.supporto@regione.lombardia.it). Info sul bando, Lucia Silvestri, Responsabile di Operazione: tel. 02.67655756, email lucia_silvestri@regione.lombardia.it.

Ma. Co.

A still life arrangement of food items on a red and white checkered tablecloth. In the foreground, three bottles of 'Pasta di Semola di Durum' are visible. Behind them are several ears of corn, a basket of bread, and a long loaf of bread. The background shows people in a kitchen setting.

RISPOSTA N. 1.068

Sono un lavoratore dipendente che sta svolgendo il periodo di prova in un'azienda e intendo rassegnare le mie dimissioni. A tal fine mi chiedo come devo procedere per la convalida di quest'ultime.

La disciplina introdotta dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 prevede che, a decorrere dal 12 marzo 2016, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche; ciò attraverso appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e all'Ispettorato territoriale del lavoro competente. Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle precedentemente indicate sono inefficaci.

Rispondendo al quesito del lettore, occorre precisare che la nuova disciplina di convalida è esclusa per talune fattispecie, tra le quali rientra il recesso durante il periodo di prova di cui all'articolo 2096 del codice civile.

Altresì, tale obbligo non è previsto per i rapporti di lavoro domestico, per i rapporti di lavoro marittimo e per le lavoratrici che presentano le dimissioni

durante il periodo di gravidanza, nonché per i genitori che rassegnano le dimissioni durante i primi tre anni di vita del bambino. Per questi ultimi due casi, le dimissioni devono essere convalidate esclusivamente presso gli uffici dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

RISPOSTA N. 1.069

Essendo proprietario di una unità immobiliare in condominio, che causa lavori precedenti di manutenzione ha uno scoperto di spese non pagate per circa 70/80 mila euro (anticipato dai condomini), adesso per obblighi di legge l'amministratore intende iniziare lavori di sostituzione caldaia con un preventivo di spesa nettamente superiore ai 100 mila euro. , e di conseguenza i soliti noti che hanno già creato lo scoperto e che non pagano nemmeno le spese ordinarie, andranno a aggravare ulteriormente la situazione economica condominiale e di conseguenza anche le mie rate di spesa condominiali. Ciò nonostante possiamo esimerci da tali obblighi, o quali azioni intraprendere.

_ LETTERA FIRMATA

Le spese per le manutenzioni straordinarie vengono deliberate dall'assemblea che dispone anche la raccolta di un fondo speciale preventivo

(art 1135, comma 1, n. 4, cc) e le delibere assunte dalla maggioranza secondo corretta modalità di legge sono vincolanti per tutti. Uno dei vari compiti dell'amministratore è la riscossione dei contributi e salvo esser stato espressamente dispensato dall'assemblea, egli è tenuto ad agire per la riscossione forzata delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Peralto, una volta promossa l'azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, costituirsi situazione di grave irregolarità e che legittima la sua revoca giudiziale (art. 1129, comma 12, n.6) omettere di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; incumbenti che richiedono l'attività professionale di un avvocato, per la quale il condominio delibera un relativo fondo spese.

RISPOSTA N. 1.070

Nel mio condominio ho potuto constatare che molti coinquilini hanno installato nei loro box frigoriferi o congelatori e per il consumo di energia elettrica viene utilizzata la presa esistente nel box il cui consumo non è addebitabile al singolo condomino ma va a carico dell'impianto comune condominiale e quindi suddiviso in modo eguale a tutte le unità abitative (che abbiano o meno impianti elettrici funzionanti nei loro box). La spesa può essere risibile calcolandola giornalmente ma moltiplicandola per il numero dei «furbetti di condominio» e per i giorni dell'anno, il discorso cambia: Come si può debellare questo «Furto» di energia elettrica?

Diversi prodotti tecnologici consentono oggi un uso più intenso che in passato degli impianti elettrici al servizio di vani pertinenziali quali box e cantine; si pensi ad esempio a congelatori, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici e d'ora in poi probabilmente anche auto con ricarica elettrica; con limiti quali ad esempio eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti di condominio, l'idoneità del circuito elettrico stesso a soddisfare la richiesta di energia elettrica in condizioni di sicurezza, la potenza contrattuale dello stesso, e eventuali norme antincendio previste a tutela delle autorimesse. Se tali dispositivi sono alimentati tramite presa elettrica posta in un locale comune, l'amministratore potrebbe iniziare a invitare i condomini allacciati a staccarsi inviando loro una raccomandata. Se si tratta di prese singole poste nei vari box ma da sempre collegate ad impianto comune le stesse potrebbero venir dotate di sottrattore per la contabilizzazione dei loro consumi.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ **Commercialista**
☐ **Consulente del lavoro**

☐ **Notaio**
☐ **Amministratore di condominio**

Dati del lettore

Nome

Indirizzo

Tel.

Firma

Cognome

Città

E-mail

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

